

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 644

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, CERIONI, FALCONIO, ROSSI, ARMELLIN*Presentata il 2 ottobre 1979*

Integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate, a favore di alcune posizioni di militari ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare una grave sperequazione esistente nell'ambito di una stessa categoria di dipendenti dello Stato, quella degli ufficiali delle Forze armate.

Tale sperequazione colpisce, senza una logica giustificazione, proprio quelli che hanno maggiormente dato al servizio, non soltanto in pace ma anche in guerra, in quanto non consente loro di fruire di tutti i benefici acquisiti quali combattenti nelle file della Resistenza, della guerra di Liberazione, sul fronte russo, africano e balcanico e nei campi di prigionia.

Al fine di fornire un quadro esauriente, sia pure sintetico, delle leggi che si sono susseguite nell'ultimo ventennio, de-

terminando disparità di trattamento fra ufficiali dello stesso grado e con gli stessi titoli, si ritiene opportuno ricordare che:

la legge 12 novembre 1955, n. 1137, che tuttora disciplina, pur con le successive varianti (legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e 18 ottobre 1962, n. 1499), lo avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, presentava, tra i suoi aspetti più caratteristici, quello della istituzione della promozione nell'« a disposizione », conseguibile dopo tre valutazioni, per tutti i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta, e con permanenza in servizio sino ai maggiori limiti di età previsti per il grado superiore ottenuto con detta promozione;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la legge 22 luglio 1971, n. 536, assicurava a tutti gli ufficiali e sottufficiali che per motivi vari (limiti di età, inidoneità fisica o decesso) non avessero potuto conseguire la promozione a disposizione, il traguardo di un'ultima promozione dal giorno precedente la data di cessazione dal servizio, purché avessero superato almeno una valutazione;

la legge 9 ottobre 1971, n. 824, estendeva ai militari i benefici combattentistici previsti per il personale civile dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ma negava (articolo 5, terzo comma) al solo personale che conseguiva la promozione « alla vigilia » la facoltà di optare per il trattamento pensionistico e previdenziale del grado superiore, prevista dall'articolo 2, secondo comma, della citata legge 24 maggio 1970, n. 336;

la legge 10 dicembre 1973, n. 804, aboliva, salvo pochissime eccezioni, sia la promozione nell'« a disposizione » (legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sia quella « alla vigilia » (legge 22 luglio 1971, n. 536);

la legge 5 maggio 1976, n. 187, infine, ripristinava nella sua interezza, la legge 22 luglio 1971, n. 536, consentendo a tutti, purché avessero superato almeno una valutazione, il conseguimento della promozione alla vigilia dei limiti di età del grado rivestito nel servizio permanente.

In sostanza, dal suddetto quadro normativo è possibile ricavare alcune considerazioni essenziali, e precisamente:

la legge 22 luglio 1971, n. 536, era stata concepita per agevolare una ridottissima aliquota dei quadri che, per motivi degni di particolare considerazione, non riusciva a completare le tre valutazioni minime e si trovava, quindi, esclusa dalla promozione che la maggioranza conseguiva nell'« a disposizione ». Quale contropartita di tale operazione di « recupero », la legge 9 ottobre 1971, n. 824, escludeva per detto personale, se com-

battente, la possibilità di optare, ai soli fini pensionistici e previdenziali, per la retribuzione immediatamente superiore prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

la maggioranza dei quadri, salvo la aliquota cui si è fatto cenno, ha fruito finora, ed una residua parte ancora ne fruisce sino a tutto il 1977, della promozione nell'« a disposizione » e, se combattente, del trattamento pensionistico del grado superiore;

già da due anni i quadri di taluni gradi e, dal 1978, la totalità degli ufficiali, potrà fruire soltanto della promozione « alla vigilia », senza poter conseguire, anche se combattenti, il beneficio del trattamento pensionistico e previdenziale del grado superiore.

In conclusione, l'attuale legislazione ha determinato rilevanti sperequazioni, sia sul piano retributivo sia su quello morale:

fra personale militare e quello civile, in quanto quest'ultimo ha potuto continuare ad optare per il più favorevole trattamento pensionistico e previdenziale che gli deriva dalla scelta tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, anche a fronte di una promozione conseguita nell'ultimo giorno di servizio o nei giorni immediatamente precedenti;

nell'ambito stesso del personale militare, tra gli ufficiali promossi « a disposizione » e quelli che, per effetto delle citate leggi, non possono più essere promossi in tale posizione, determinando, per questi ultimi, una grave lesione di legittime aspettative.

Ciò costituisce una evidente, iniqua ed illogica discriminazione fra gli stessi ufficiali. Infatti, i molti già favoriti con la promozione nell'« a disposizione » hanno potuto e possono ancora fruire, se combattenti, del trattamento pensionistico del grado superiore. I rimanenti pochi che

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

possono ora ottenere soltanto la promozione alla vigilia della cessazione dal servizio (leggi 22 luglio 1971, n. 536, e 5 maggio 1976, n. 187, vengono esclusi dal trattamento pensionistico del grado superiore (leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824), ancorché combattenti a pieno titolo come i precedenti e senza alcun demerito nei loro confronti. In effetti, per questi ufficiali, si è pervenuti ad una sostanziale vanificazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, determinando una grave ed immotivata ingiustizia.

Infine, se con il recente ripristino della legge 22 luglio 1971, n. 536 (in forza dell'articolo 20, primo comma della legge 5 maggio 1976, n. 187) si è voluto assicurare a tutti — anche non combattenti — una promozione prima della cessazione dal servizio, non si vede perché debba ancora essere precluso agli ufficiali combattenti il vantaggio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, che consente la concessione del trattamento pensionistico del grado superiore « in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ».

Trattasi evidentemente di una doverosa esigenza di giustizia.

Onorevoli colleghi! Per ovviare agli inconvenienti lamentati abbiamo predisposto la presente proposta di legge che raccomandiamo alla vostra cortese attenzione, nella certezza che non mancherete di approvarla per i suoi contenuti umani, giuridici e sociali, confermando in tal modo quell'unanimità di consensi già manifestati al riguardo nel corso delle discussioni sui dianzi citati disegni di legge precedentemente presentati ed approvati.

È opportuno, infine, evidenziare che la proposta:

interessa, in concreto, solo poche centinaia di ufficiali, lesi gravemente nei propri diritti;

non comporta alcuna turbativa alle posizioni di stato ed alle aspettative di tutti i restanti ufficiali;

è limitata nel tempo (2-3 anni al massimo), dato che gli ufficiali beneficiari della legge 24 maggio 1970, n. 336, rientranti nella norma proposta, sono in fase di pressoché totale esaurimento.

All'onere valutato in 72 milioni di lire, potrà essere provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituito dal seguente:

« Sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione

di « a disposizione » ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non promossi nella predetta posizione di « a disposizione ». È data facoltà ai generali e colonnelli e gradi corrispondenti collocati nella posizione di « a disposizione » e non promossi nella stessa posizione di optare tra l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, e il trattamento di cui all'articolo 13 della predetta legge 10 dicembre 1973, n. 804. Agli ufficiali che optano per l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, di cui al precedente periodo, è applicabile il beneficio di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono altresì estesi agli ufficiali che, valutati nel servizio permanente effettivo, si trovino in aspettativa per riduzione di quadri, prevista dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e siano raggiunti dai limiti di età o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti ovvero cessino dal servizio permanente allo scadere dei due anni della stessa aspettativa.

ART. 2.

L'applicabilità del beneficio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, agli ufficiali che optano per l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, decorre dal 1° gennaio 1976.

ART. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in complessive lire 72 milioni, sarà fatto fronte con le disponibilità recate dai capitoli relativi alle spese per il personale nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.